

Società in liquidazione: l'attivo non evita l'insolvenza

L'eccedenza contabile del patrimonio non esclude l'insolvenza se i cespiti sono staggiti: i chiarimenti di Cassazione Civile n. 6666/2026

Attilio Taverniti Diritto Civile & Diritto Commerciale 5 Ottobre 2026 Lettura 9 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 5 Ottobre 2026: La Suprema Corte precisa la portata del criterio statico per l'apertura della liquidazione giudiziale delle società in liquidazione volontaria, escludendo automatismi contabili a fronte di esecuzioni immobiliari pendenti e valorizzando la tempestività del soddisfacimento concorsuale.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo esamina i presupposti di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delle società di capitali in liquidazione volontaria, alla luce dell'ordinanza n. 6666/2026 della Cassazione Civile. L'indagine approfondisce la validità e l'efficacia della delibera di scioglimento iscritta in pendenza del ricorso concorsuale, l'ampiezza dei poteri del liquidatore in ordine all'esercizio provvisorio dell'impresa e, in particolare, i limiti del criterio dell'insolvenza cd. statica o patrimoniale. Si dimostra come l'eccedenza aritmetica delle stime peritali rispetto al passivo non precluda la declaratoria concorsuale ove le difficoltà di realizzo, aggravate da pignoramenti immobiliari e dall'indisponibilità dei creditori a intese stragiudiziali, impediscano un tempestivo e integrale soddisfacimento della massa.

Abstract (English)

This paper examines the requirements for opening judicial liquidation proceedings against limited liability companies in voluntary liquidation, in light of order no. 6666/2026 of the Civil Court of Cassation. The study analyzes the validity and legal effects of dissolution resolutions registered during pending insolvency petitions, the liquidator's statutory powers regarding provisional business operations, and the boundaries of the so-called static insolvency test. It demonstrates that arithmetic asset surplus over liabilities does not bar insolvency proceedings when enforcement

attachments and lack of creditor consent impair the prompt and comprehensive recovery of claims, thereby necessitating competitive collective proceedings to preserve equal treatment of creditors.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società di capitali in liquidazione volontaria, la valutazione giudiziale dello stato di insolvenza deve essere condotta secondo il parametro patrimoniale o statico, verificando se gli elementi attivi del patrimonio consentano l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Tale accertamento non può tuttavia ridursi al mero riscontro contabile o peritale dell'eccedenza dell'attivo rispetto al passivo, postulando la verifica concreta dell'attualità e della tempestività del realizzo dei cespiti; ne deriva che la presenza di vincoli derivanti da procedure esecutive individuali e l'indisponibilità dei creditori a soluzioni transattive o a saldo e stralcio, ostacolando la pronta liquidazione dei beni, integrano indici sintomatici di un valore di realizzo inferiore a quello stimato e attestano l'incapacità dell'ente di adempiere regolarmente alle obbligazioni entro tempi ragionevoli.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Efficacia dello scioglimento pendente lite:** La deliberazione di liquidazione volontaria iscritta prima della riserva in decisione spiega efficacia costitutiva e impone l'applicazione del criterio dell'insolvenza statica, salvo rilievo di abuso del diritto.
- **Poteri gestori ed esercizio provvisorio:** In difetto di limitazioni dei soci, il liquidatore societario è investito del potere di proseguire l'attività d'impresa in funzione conservativa del valore aziendale.
- **Superamento del dogma statico contabile:** La capienza contabile dell'attivo stimato non esclude l'insolvenza se l'immobile principale è staggito da pignoramento e mancano intese stragiudiziali con i creditori.
- **Tutela della par condicio:** La procedura concorsuale sottrae la scelta dei tempi alla debitrice e garantisce una liquidazione competitiva a tutela di tutti i creditori.

L'accertamento dei presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società di capitali già posta in liquidazione volontaria rappresenta uno dei nodi più complessi

del diritto concorsuale moderno. La transizione della compagine sociale dalla fase di ordinario esercizio a quella meramente liquidatoria incide profondamente sui parametri di valutazione dell'insolvenza, determinando il tradizionale passaggio dal criterio cd. dinamico, incentrato sulla disponibilità di liquidità corrente e sull'accesso al credito per adempiere regolarmente alle obbligazioni, al criterio cd. statico o patrimoniale, focalizzato sull'idoneità dell'attivo complessivo ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei debiti. Tuttavia, la concreta applicazione di tale canone rischia di trasformarsi in una finzione contabile ove ci si limiti a registrare una formale eccedenza di bilancio tra poste attive e passive, omettendo di indagare le concrete possibilità e i tempi di realizzo dei beni. La Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza 20 marzo 2026, n. 6666, ha rimeditato la portata di questo discrimine esegetico, chiarendo che la capienza patrimoniale non può operare come scudo pretestuoso a fronte di cespiti staggiti da procedure esecutive e dell'impossibilità di adempiere regolarmente entro tempi ragionevoli.

01. Quadro normativo e deliberazione di scioglimento societario

1.1 — Efficacia costitutiva della messa in liquidazione in pendenza di ricorso concorsuale

L'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la pendenza dell'istruttoria preconcorsuale non preclude ai soci l'esercizio del potere dispositivo di deliberare lo scioglimento anticipato della società. Ai sensi del combinato disposto degli [artt. 2484, terzo comma, e 2487-bis c.c.](#), gli effetti della decisione di scioglimento si producono in via costitutiva a decorrere dalla data della sua formale iscrizione nel registro delle imprese. Ne consegue che, qualora la registrazione della delibera assembleare intervenga antecedentemente al momento in cui il tribunale fallimentare riserva la causa in decisione, il giudice adito per l'apertura della **liquidazione giudiziale** ai sensi dell'[art. 40 CCII](#) è tenuto a valutare lo **stato di insolvenza** avendo riguardo all'intervenuta mutazione dello scopo sociale ¹.

Peraltro, come puntualmente evidenziato dai giudici di piazza Cavour, tale efficacia tipica non opera in via cieca né irrevocabile, restando pur sempre subordinata alla validità intrinseca dell'atto deliberativo.

L'ordinamento concorsuale non tollera l'impiego abusivo o pretestuoso degli istituti societari azionati al solo scopo di paralizzare le prerogative del ceto creditorio; qualora sia ritualmente dedotta dalle parti istanti o rilevata d'ufficio dal tribunale la nullità della deliberazione per violazione di norme imperative o per illiceità dell'oggetto ex [art. 2379 c.c.](#), l'effetto schermante della messa in liquidazione decade, ripristinando in capo all'organo giudicante la facoltà di applicare i consueti indici di **insolvenza dinamica** propri dell'impresa attiva.

1.2 — I poteri gestori del liquidatore e l'esercizio provvisorio ex art. 2489 c.c.

Sotto il profilo della gestione dell'impresa sociale successiva allo scioglimento, il quadro normativo delineato dalla riforma del diritto societario ha profondamente innovato la figura e le attribuzioni del liquidatore. Ai sensi dell'[art. 2489, primo comma, c.c.](#), l'organo liquidatorio ha il potere generale di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, superando la vetusta distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che condizionava la disciplina previgente. Segnatamente, in assenza di un'espressa determinazione contraria adottata dall'assemblea o recepita a livello statutario ai sensi dell'[art. 2487, primo comma, lett. c\), c.c.](#), tale generale abilitazione ricomprende a pieno titolo la facoltà di disporre l'**esercizio provvisorio** dell'impresa o di singoli rami aziendali .

La ratio di tale attribuzione riposa sull'esigenza di preservare l'integrità del valore di avviamento e l'efficienza economica dei complessi aziendali in funzione del migliore soddisfacimento dei **creditori sociali**. L'**esercizio provvisorio** disposto dal liquidatore, lungi dal configurare una ripresa indiscriminata del rischio speculativo, assume una funzione strettamente strumentale e conservativa rispetto al piano liquidatorio, mirando a scongiurare il depauperamento delle attività nelle more delle operazioni di alienazione o di realizzo. Resta, comunque, fermo che la legittimità della continuazione dell'attività gestionale non esclude la costante verifica circa la sostenibilità economica dei costi operativi in rapporto alla capienza complessiva del patrimonio aziendale.

02. Criterio statico e dinamico nell'accertamento dell'insolvenza

2.1 — L'insolvenza dinamica dell'impresa in esercizio e il canone di liquidità

Per comprendere appieno le peculiarità della liquidazione societaria occorre muovere dalla disciplina ordinaria valevole per l'impresa in piena attività gestionale. Ai sensi dell'[art. 2, primo comma, lett. b\), CCII](#), lo **stato di insolvenza** si manifesta con l'inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nel contesto dell'impresa operativa, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo cui la consistenza del patrimonio immobiliare non è di per sé idonea a scongiurare la decozione, risolvendosi l'insolvenza in uno stato di impotenza economica determinato dal venir meno della liquidità corrente e dell'affidamento bancario necessari per i pagamenti tempestivi ².

Invero, i cespiti attivi che compongono il patrimonio aziendale non possono essere apprezzati esclusivamente per il loro valore astratto di stima o di bilancio, ma devono essere scrutinati in relazione alla loro attitudine funzionale ad essere convertiti in moneta senza compromettere la continuità produttiva. Ne consegue che la mera titolarità di fabbricati o terreni di ingente stima contabile non esclude la **liquidazione giudiziale** qualora l'impresa registri una totale asfissia finanziaria, aggravata dal mancato incasso di crediti o canoni locativi e dall'insostenibilità dei piani di rateizzazione fiscale precedentemente sottoscritti.

2.2 — La cancellazione dal registro delle imprese e la reviviscenza dell'insolvenza dinamica

Un'ulteriore conferma sistematica della relatività del parametro patrimoniale emerge dalla fattispecie disciplinata dall'[art. 33 CCII](#) (già art. 10 l.fall.), concernente l'apertura della liquidazione concorsuale entro l'anno dalla cancellazione dell'ente dal registro delle imprese. La Suprema Corte ha ribadito che l'estinzione della personalità giuridica determina la definitiva cessazione della fase liquidatoria e fa venir meno l'organo a ciò preposto; tale cesura istituzionale rende del tutto inapplicabile il criterio dell'insolvenza cd. statica o patrimoniale, ripristinando la cogenza del criterio dell'**insolvenza dinamica** imperniato sulla tempestività del soddisfacimento dei crediti rimasti inevasi ³.

Altresì, la circostanza che residuino cespiti immobiliari formalmente trasferiti in comproprietà ai soci a norma dell'[art. 2495 c.c.](#) non preclude l'apertura della procedura concorsuale. In assenza di una struttura liquidatoria operante sul mercato e a fronte di vincoli ipotecari esattoriali idonei a drenare l'intero controvalore dei beni, non è ravvisabile alcuna prognosi favorevole in ordine alla pronta realizzazione delle attività, confermando l'attualità dell'esigenza di tutela collettiva dei creditori rimasti insoddisfatti.

03. Vincoli esecutivi, inerzia gestionale e tempi di realizzo dell'attivo

3.1 — Il pignoramento immobiliare e la paralisi delle vendite a saldo e stralcio

Il cuore motivazionale espresso dall'ordinanza n. 6666 del 2026 investe la concreta operatività del **criterio statico** in presenza di gravami esecutivi pendenti sui beni sociali. La Suprema Corte ha statuito che l'accertamento demandato al giudice della crisi non può esaurirsi nella constatazione dell'eccedenza contabile o peritale dell'attivo rispetto al passivo, dovendo necessariamente verificare se il patrimonio consenta di pervenire all'integrale soddisfacimento dei debiti entro tempi certi e compatibili con le scadenze obbligatorie ¹.

Segnatamente, la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore ipotecario priva la **società in liquidazione** della libera disponibilità materiale e giuridica del cespite. In siffatto contesto, l'ipotizzata alienazione stragiudiziale del bene aziendale a saldo e stralcio postula indefettibilmente il consenso del creditore procedente; ove quest'ultimo manifesti la propria indisponibilità a soluzioni transattive, la vendita volontaria resta preclusa, degradando la stima di bilancio a mera aspettativa ipotetica. La difficoltà di pronta liquidazione rileva dunque quale indice sintomatico di un valore effettivo di realizzo sensibilmente inferiore a quello periziato, rivelandosi oggettivamente inidoneo a estinguere la debitoria .

3.2 — L'inerzia della liquidazione volontaria e la moltiplicazione degli oneri debitori

Un profilo di convergente rilievo nell'interpretazione nomofilattica attiene al fattore temporale della gestione liquidatoria. Nelle **società in liquidazione**, l'indagine giudiziale volta ad accertare se l'attivo consenta l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori deve misurarsi con la concretezza dell'operato degli organi sociali ⁴. La protrazione dello stato di liquidazione per un prolungato arco temporale (nella prassi giudiziaria superiore a un biennio) in assenza di tangibili atti di realizzo dei beni smentisce la prospettiva di un adempimento tempestivo.

Inoltre, la stasi liquidatoria determina una progressiva lievitazione del passivo a causa della maturazione di interessi moratori, oneri fiscali e costi di custodia, traducendosi in un'erosione inesorabile del margine patrimoniale netto. La mancata redazione o approvazione dei bilanci a **valori di realizzo** priva il giudice di elementi attendibili, autorizzando la presunzione dell'incapacità dell'attivo di soddisfare l'intero ceto creditorio.

3.3 — Ripartizione dell'onere probatorio ed efficacia delle stime d'asta

Sul terreno probatorio, l'onere di allegare e dimostrare la persistente capienza del patrimonio grava interamente sulla società debitrice che intenda contrastare l'istanza di **liquidazione giudiziale**. A tal fine, l'imprenditore non può limitarsi al deposito formale delle scritture contabili, ma è onerato di indicare analiticamente gli elementi attivi costituenti l'asset liquidabile, fornendo la prova realistica dei valori e dei tempi di realizzo in comparazione con l'esatta entità del passivo e dei suoi incrementi ⁵.

In caso di contrasto tra le perizie stragiudiziali prodotte dalla debitrice e la relazione di stima redatta dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito dell'esecuzione forzata pendente, il giudice di merito è tenuto ad attribuire prevalenza ai valori d'asta. Questi ultimi esprimono l'effettivo prezzo di mercato conseguibile nel contesto competitivo della vendita coattiva, decurtato delle riduzioni d'asta fisiologiche e dei costi della procedura, privando di attendibilità le sovrastime contabili fornite dalla parte resistente.

04. Il vaglio critico: l'asimmetria temporale tra

liquidazione volontaria e liquidazione giudiziale

4.1 — Par condicio creditorum e rischio di liquidazioni atomistiche prolungate

Il percorso argomentativo tracciato dall'ordinanza in commento lumeggia un profilo di rilevante attrito tra l'autonomia gestionale della fase di **scioglimento societario** e la coerenza del sistema concorsuale. Quando una compagine commerciale si colloca in **liquidazione volontaria**, il legislatore tollera la naturale transizione da una logica dinamica di impresa a una gestione orientata al mero realizzo dei valori patrimoniali residui. Nondimeno, la dilatazione dei tempi di realizzo non può risolversi in una moratoria strisciante a tempo indeterminato, destinata a riversare sui creditori il costo della progressiva svalutazione o dell'inefficienza liquidatoria.

La Suprema Corte osserva incidentalmente come la procedura di **liquidazione giudiziale** risponda a un'irrinunciabile esigenza di garanzia collettiva, sottraendo alla società debitrice e ai singoli creditori la scelta incontrollata dei tempi e dei moduli liquidatori¹. Nella cornice regolata dagli [artt. 214 e seguenti del Codice della crisi e dell'insolvenza](#), la **liquidazione competitiva** dei cespiti garantisce l'attuazione rigorosa della **par condicio creditorum**, consentendo al contempo l'esperimento tempestivo delle **azioni revocatorie** e di massa a presidio dell'integrità del patrimonio concorsuale.

Sul piano applicativo emerge tuttavia una questione ermeneutica delicata. Se la mera presenza di cespiti formalmente capienti non vale a paralizzare la domanda di **liquidazione giudiziale** in difetto di un cronoprogramma certo, i tribunali fallimentari non possono trasformare il sindacato sui tempi di realizzo in un automatismo preclusivo. Spetta al giudice di merito distinguere l'inerzia ingiustificata o le condotte dilatorie del liquidatore da quelle oggettive complessità di dismissione che caratterizzano il mercato immobiliare, evitando che il principio della tempestività si converta in un'indebita assimilazione della **società in liquidazione** alla società in piena operatività commerciale.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, artt. 2, 33, 121, 214 ss. (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Codice Civile, artt. 2086, 2484, 2487, 2495

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, ordinanza 20 marzo 2026, n. 6666** — Precisa che per le società in liquidazione la valutazione dello stato d'insolvenza deve verificare l'attualità e la tempestività del realizzo dell'attivo, sicché i vincoli esecutivi e la mancata cooperazione dei creditori rendono i cespiti inidonei al tempestivo soddisfacimento del passivo. Esito: cassa con rinvio. Punto: 4.32.
2. **Cassazione Civile, ordinanza 31 luglio 2026, n. 24318** — Ribadisce la natura dinamica dell'insolvenza per le società operative, escludendo che la proprietà di un rilevante patrimonio immobiliare o azionario escluda l'incapacità di adempiere regolarmente con mezzi normali. Esito: inammissibile. Punto: 4.2.1.
3. **Cassazione Civile, ordinanza 22 dicembre 2025, n. 33590** — Afferma che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'inapplicabilità del criterio statico e impone la reviviscenza dell'insolvenza dinamica per la tutela accelerata del ceto creditorio. Esito: rigetta. Punto: 2.3.
4. **Cassazione Civile, ordinanza 30 agosto 2026, n. 23877** — Ravvisa l'insolvenza nella stasi della fase liquidatoria protratta per oltre un biennio senza realizzo di cespiti e nella mancata redazione dei bilanci aggiornati a valori correnti di realizzo. Esito: inammissibile. Punto: 3.
5. **Cassazione Civile, ordinanza 22 luglio 2025, n. 20191** — Pone a carico del debitore resistente l'onere di allegare e dimostrare tempi e valori realistici di realizzo, affermando la prevalenza delle valutazioni peritali d'asta sulle perizie stragiudiziali di parte. Esito: rigetta. Punto: 5.2.



Attilio Taverniti

Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza

Si occupa di diritto commerciale. Per Metodo Giuridico ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia commerciale e d'impresa.